



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 219 del 27-04-2021

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 21 DEL 27-04-2021

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOGET SPA DI PESCARA
PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.**

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

VISTA la determinazione n. 290 RG del 01-07-2020 con la quale si affidava alla SOGET Spa di Pescara, il servizio della riscossione coattiva delle entrate comunali (tributarie ed extratributarie) fino al 31-12-2022;

VISTO l'art. 68 del D.L. n. 18 del 17-03-2020 modificato con la Legge n. 27 del 24-04-2021 e seguenti con la quale si sospendeva causa Covid-19 la riscossione coattiva;

VISTO altresì il Decreto sostegno n. 41/2021 con il quale viene stabilito che a decorrere dal 01-05-2021 si può riprendere la notifica delle ingiunzioni di pagamento;

DATO ATTO che per l'affidamento di cui sopra necessita impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 al cap. 82/3 "Spese illuminaz.e riscaldam.,postali e telef.e altri beni di cons.-Prestazione di servizi" del corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, per cui si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

RILEVATO che il valore complessivo dell'acquisizione della suddetta fornitura ammonta a € 3.000,00 risultando quindi inferiore al valore di € 40.000,00 individuato dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, per cui si rende possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite Smart Cig il relativo codice CIG **Z8B3183E17** ;

VISTO l'attestato di regolarità contributiva con scadenza validità 11-07-2021 , dal quale risulta che la ditta Soget Spa - Partita IVA 01807790686 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente;

RICORDATO che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 1 del DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;
- 2) Di impegnare, a favore della ditta SOGET SPA di Pescara la somma di € 3.000,00, per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Ns Ente;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2021	01.11-1.03.02.16.002		
	CAP		DESCRIZIONE	IMPORTO
	82.3		"Spese illuminaz.e riscaldam.,postali e telef.e altri beni di cons.-Prestazione di servizi"-	€ 3.000,00
		N. ACC./IMP.		TIPO DI FINANZIAMENTO
		Impegno n.		Bilancio comunale

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 27-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni